



= 4 OTT. 2012

N. 118

Del 27.09.2012

Data Pubb.....

COMUNE DI VOLLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO TARSU -

NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
GUADAGNO Angelo	SINDACO-PRESIDENTE	X	
MAURIELLO Simona	VICE-SINDACO	X	
FESTA Riccardo	ASSESSORE	X	
NAVARRO Agostino	ASSESSORE	X	
PIPOLO Gianluca	ASSESSORE	X	
ROMANO Francesco	ASSESSORE	X	

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Stefania Rossetti incaricato della redazione del presente verbale, ore 15,00 -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. DEL

SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DR. D. CUTOLO

L'ISTRUTTORE

Oggetto: Modifiche ed integrazioni al Regolamento Tarsu.

Proposta al Consiglio Comunale

PREMESSO

che il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ("Riforma della disciplina relativa al settore del Commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"), all'art. 4 fornisce la definizione delle Attività di Commercio ed in particolare delle superfici utilizzate, la cui entità determina la "qualità" di medie e grandi strutture;

che il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*") evidenzia, attraverso l'art. 195, che per le strutture insistenti sui territori con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e che utilizzino, per la loro attività, superfici superiori a 750 mq, i rifiuti prodotti non possono essere considerati "*assimilabili*";

che tale assunto porta alla determinazione che in presenza di "*auto smaltimento*" i rifiuti prodotti vadano considerati "*speciali*" e le relative aree di lavorazione non assoggettabili alla Tarsu;

che il vigente Regolamento TARSU PREVEDE N. 35 CATEGORIE, (ALLEGATO N. 1) previste per l'occupazione dei locali ai fini TARSU a qualsiasi titolo (abitazioni- attività varie);

che l'art. 52 D.lgs15/12/1997 n.446 prevede la possibilità da parte dei Comuni di disciplinare con proprio regolamento le entrate, anche tributaria, la parte non riservata alla legge;

che con deliberazione della Commissione straordinaria n. 5 del 04/05/2006 si approvava sulle disposizioni di cui alla legge 488/1999 e del DPR 27/04/1999 n.158, contenente le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire le componenti della tariffa del servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani, il nuovo regolamento TARSU;

che il vigente regolamento TARSU prevede all'art.4, " Presupposto della tassa ed esclusioni"

RILEVATO

Che il comma 184 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007 – Norma transitoria in materia di rifiuti) ribadisce che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni del sopra citato D. lgs. 152/2006, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta adottato in ciascun comune rimane invariato ed in particolare in materia di assimilazione prevede la continuità applicativa delle disposizioni contemplate dagli artt. 18 comma 2 lettera d e 57 comma 1 del D. Lgs. N. 22 del 1997 (Attuazione delle direttive CEE sui Rifiuti);

che la Suprema Corte ha ribadito che l'assimilazione per delibera comunale è presupposto necessario e sufficiente per l'assoggettabilità della Tarsu delle superfici di produzione di rifiuti speciali assimilati (Cassazione n. 14816/2010);

SI PROPONE

- Di integrare il vigente Regolamento per l'Applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani modificando l'art. 4 (Presupposto della tassa ed esclusioni) al comma 3 così come

segue: *"Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Sono da considerare rifiuti assimilabili anche quelli prodotti dalle attività che utilizzino superfici superiori a mq 750 insistenti su territori con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e quindi, non esclusi dalla tassa."*

- Di escludere dal beneficio della riduzione per persone single quei contribuenti che occupino superfici inferiori ai 50 mq;
- Di escludere dalla Tassa Rifiuti solidi urbani l'insediamento dell'Arma dei Carabinieri in tutte le sue superfici;
- Di deliberare a 20 le categorie tarsu, così come da prospetto allegato (allegato n.2);
- Di modificare l'art.9 - Agevolazioni, al punto e, così come segue: " riduzione della tassa del 30% per nuclei familiari in cui vi sia almeno un invalido al 100%.

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di sottoporre il testo all'esame ed approvazione del C.C.;
- 3) di dare atto che detto **Regolamento, un volta approvato ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 **STANTE** l'urgenza.

Nuove categorie tarsu

- Cat. 1 – Abitazioni – Teatri – Parcheggi – Scuole pubbliche – Depositi – Associazioni.
- Cat. 2 - Alberghi - Case di cura - Ospedali.
- Cat. 3 - Supermercati – Salumerie – Macellerie – Generi alimentari.
- Cat. 4 – Studi prof. – Agenzie - Uffici – Edicole –Farmacie - Tabacc. - Plurilic. – Banche – sale da gioco.
- Cat. 5 - Negozi in genere - Tende, tess, antiq.
- Cat. 6 – Stabilimenti ind. – Fabbro – Faleg - Elettr.
- Cat. 7 – Distributori di carburanti – Impianti sportivi.
- Cat. 8 – Pertinenze di civili abitazioni.
- Cat. 9 – Negozi frutta e verd. – Fiorai - Pesch. - Pizze a taglio.
- Cat. 10 – Laboratori artigianali di produzione di beni specifici
- Cat. 11 – Esposizioni – Autosaloni – Scuole private.
- Cat. 12 – Parrucchiere – Barbiere - Estetista.
- Cat. 13 – Carrozzeria – Autofficina - Elettrauto.
- Cat. 14 – Ristoranti – Pizzerie – Trattorie - Pub – Banche merc. di gen. alim.
- Cat. 15 – Mense - Birrerie – Bar – Caffett - Pasticcerie
- Cat. 16 – Ipermercati di generi misti.
- Cat. 17 – Discoteche - Night club – Bowling.
- Cat. 18 - Mega strutture mercatali.
- Cat. 19 – Aree comuni centri commerciali.
- Cat. 20 – Banche, Poste, Istituti di Credito.

Categorie e Tariffe Tarsu anno 2012.

Cat. 1	Abitazioni – Teatri – Parcheggi – Scuole pubbliche – Depositi- Assoc.	€ 3,50
Cat. 2	Alberghi – Case di cura – Ospedali.	€ 12,50
Cat. 3	Supermercati – Salumerie – Macellerie – Generi alimentari.	€ 18,00
Cat. 4	Studi profess. – Agenzie – uffici – Edicole – Farmacie – Tabaccher. – Plurilicenze – Sale da gioco.	€ 11,00
Cat. 5	Negozi in genere – Tende, Tessuti, Antiquariato.	€ 9,00
Cat. 6	Stabilimenti industriali – Fabbro – Falegname – Elettricista.	€ 8,00
Cat. 7	Distributori di carburanti – Impianti sportivi.	€ 7,00
Cat. 8	Pertinenze di civili abitazioni.	€ 2,00
Cat. 9	Negozi di frutta e verdura – Fiorai – Pescherie – Pizze a taglio.	€ 30,00
Cat. 10	Laboratori artigianali di produzione di beni specifici.	€ 13,00
Cat. 11	Esposizioni – Autosaloni – Scuole private.	€ 5,00
Cat. 12	Parrucchiere – Barbiere – Estetista.	€ 12,00
Cat. 13	Carrozzeria – Autofficina – Elettrauto.	€ 10,00
Cat. 14	Ristoranti – Pizzerie – Trattorie – Pub – Banche mercato di generi alimentari.	€ 30,00
Cat. 15	Mense – Birrerie – Bar – Caffetterie – Pasticcerie.	€ 22,00
Cat. 16	Ipermercati di generi misti.	€ 15,00
Cat. 17	Discoteche – Night Club – Bowling.	€ 12,00
Cat. 18	Mega struttura mercatale.	€ 12,50
Cat. 19	Aree comuni centri commerciali.	€ 2,50
Cat. 20	Banche – Poste – Istituti di credito.	€ 30,00

COMUNE DI VOLLA

Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Art. 1
Istituzione della tassa.

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo articolo 2.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al Decreto Legislativo n.267/2000 e dell'art. 23 del Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22.
3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22 e successive modificazioni.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1., in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 25 per cento della tariffa per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 4.

4.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita deliberazione della Giunta comunale a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta comunale, in base a domanda documentata, di

una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4.

Art. 3
Gettito e costo del servizio.

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1. nè può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15. 11.1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.
2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 - lettera a) -, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. La Giunta comunale nella determinazione delle tariffe è tenuta con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio comunale.

Art. 4
Presupposto della tassa ed esclusioni.

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, comprese le aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 4.
Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
 - i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - i vani caldaia, le cabine elettriche, i forni e simili.

Non sono altresì soggetti alla tassa:

- a. Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, semprechè anche queste ultime risultino inutilizzate. L'effettivo inutilizzo dei locali deve essere dimostrato dalla inesistenza di contratti relativi alle utenze elettriche o da altri elementi obiettivi comprovanti la non utilizzabilità dei locali
- b. I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.
- c. I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti. Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella

denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o per quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- Non sono pertanto soggette alla tassa:
- a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere; magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
 - b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque dal Comune non assimilati per qualità o quantità a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
 - c. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
 - d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa.
 - e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) ed e), devono presentare al settore tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani, derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata dalla copia della documentazione prescritta, in base alla specifica tipologia di rifiuto, dal decreto legislativo 5.2.1997, n.22 e successive modificazioni.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo

dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

6. La tassa si applica anche agli immobili occupati o detenuti dal Comune, secondo le tariffe attribuibili in relazione all'attività svolta nei locali o nelle aree tassabili dal medesimo detenute a qualsiasi titolo.

Art. 5 Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 4. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 4 - comma 2, ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 17, comma 2.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 8 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile - ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 4 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti - producono i loro effetti:
 - a. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono

- verificate le variazioni stesse, se di tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 13;
- b. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

Art. 7 Commisurazione e tariffe.

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti individuati nel successivo art.10.
3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
5. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

Art. 8 Tariffe per particolari condizioni di uso.

1. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde e le aree ed i locali ad uso condominiale.
2. La tariffa unitaria è ridotta del 20 per cento nel caso di:
 - a. abitazioni con unico occupante;
 - b. abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
 - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) non sono fra loro cumulabili.
 - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

3. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 2, risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera b del precedente comma 2.
4. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2 e 3 che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 2 e 3; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 18.

Art. 9 Agevolazioni.

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 4 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 8, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate:
 - a. esonero dalla tassa per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali, attestante la sopraindicata circostanza;
 - b. riduzione della tassa dell'50 per cento per i locali e le aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente a compiti istituzionali: stato, regione e provincia, unità socio sanitarie locali ed enti ospedalieri;
 - c. riduzione della tassa del 70 per cento per gli enti di assistenza e beneficenza, per le associazioni culturali, di culto, e quell'arma e combattentistiche a carattere nazionale.
 - d. riduzione della tassa del 50% per le superfici comuni, adibite a passaggio, degli ipermercati e delle grandi strutture di vendita
 - e. riduzione della Tassa del 30 % per nuclei familiari in cui vi sia almeno un invalido al 100% con accompagnamento
 - f. riduzione della Tassa del 30% per nuclei familiari composti da un unico soggetto ultrassessantacinquenne;
2. E' consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507. A tal fine la Giunta comunale stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati al rimborso e provvede alla quantificazione delle somme da rimborsare, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.
3. E' consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle utenze domestiche per le quali siano dimostrati sensibili incrementi nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani anche quantificati in forma cumulativa. A tal fine è nominata dalla Giunta comunale un'apposita commissione incaricata di determinare le modalità e le procedure di rimborso parziale della tassa, entro i limiti stabiliti dall'apposito stanziamento di bilancio.

4. Per le utenze non domestiche è applicato a consuntivo un coefficiente di riduzione della tassa rapportate alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è quantificata in base al rapporto percentuale risultante dalla quantità di sostanze recuperate e le quantità di rifiuti producibili sulla base dei coefficienti individuati nella misura minima per la categoria di appartenenza dalla tabella 4 di cui al DPR n.158 del 1999. In qualunque caso la riduzione non può superare il 35% della tassa.
5. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 ed i rimborsi di cui ai commi 2 e 4 sono iscritti in bilancio con autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui l'iscrizione predetta si riferisce.

Art. 10
Classificazione dei locali e delle aree.

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi in categorie.
2. Ad ogni attività corrisponde un'unica tariffa in relazione all'attività esercitata dal soggetto passivo nei locali o nelle aree oggetto di imposizione.
3. Le categorie omogenee, ed i coefficienti di produttività quantitativi e qualitativi, sono individuati nel modo seguente :

Cat.	Descrizione categoria	Coefficiente quantitativi e qualitative
1	Civili abitazioni	1,00
2	Alberghi con ristorante	3.50
3	Supermercati, ipermercati ed empori	5.00
4	Teatri, cinema, sale da ballo	1.15
5	Circoli, sale da gioco	1.50
6	Studi professionali, uffici, agenzie	2.90
7	Ospedali, case di cura	2.80
8	Negozi in genere (abbigliam., calzature, libreria, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli)	2.50
9	Autorimesse, parcheggi a pagamento	1.00
10	Stabilimento industriali	2.30
11	Scuole	1.00
12	Associazioni religiose, culturali, politiche e sindacali	1.35
13	Banche ed assicurazioni	1.95
14	Distributori di carburante	1.85
15	Impianti sportivi, palestre	1.85
16	Negozi di frutta e verdura, fiorai, pescherie, pizza a taglio	11,00
17	Salumerie, macellerie e generi alimentari	5.00
18	Depositi e magazzini senza vendita diretta	1.00
19	Laboratori artigianali produzione beni specifici	3.70
20	Pertinenze di civili abitazioni	0.50
21	Esposizioni, autosaloni	1.40
22	Alberghi senza ristorante	2.50
23	Case di cura e riposo	2.50
24	Edicole, farmacia, tabacchi e plurilicenze	3.10
25	Tende, tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato	1.80
26	Banchi mercato beni durevoli	3.50
27	Parrucchiere, barbiere, estetista	3.30
28	Falegnamerie, idraulici, fabbri, elettricisti	2.25
29	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2.85
30	Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub	8.50
31	Mense e birrerie	6.30
32	Bar, caffetterie e pasticcerie	6.35

33	Ipermercati di generi misti	4.10
34	Banchi mercato di generi alimentari	8.30
35	Discoteche, night club, bowling	3.30

Art. 11
Deliberazione di tariffa.

1. Entro il termine stabilito dalla legge la Giunta comunale delibera, in base alla classificazione ed i criteri di graduazione di cui agli artt. 7 e 10, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura del costo del servizio.
3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

Art. 12
Denunce.

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare al settore tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal settore tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il settore tributi e gli altri uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'Ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti e le aree di relativa pertinenza, la denuncia di cui al comma 1 va presentata al settore servizi demografici contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1. anche in assenza di detto invito.

Art. 13
Accertamento.

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, il settore tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 6, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, il settore tributi emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 16 e devono contenere, oltre gli elementi prescritti dal decreto legislativo 32 del 2001, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sanzioni amministrative ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza, l'Ufficio e le modalità per richiedere informazioni nonché l'Organo comunale designato per l'esercizio dell'autotutela.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, nel rispetto della normativa disciplinante le modalità di concessione stabilite dal decreto legislativo n.446/97 in quanto applicabili, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 14
Riscossione.

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 13, comma 1, è riscosso a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 16 in elenchi da formare e consegnare all'esattore del comune, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive. Su istanza del contribuente il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto negli elenchi è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi stabiliti dalla legge.
3. E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla riscossione anche non coattiva mediante versamenti diretti o su apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune o nelle altre forme consentite dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/97.

Art. 15
Poteri del comune.

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto del contribuente, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in

base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71 comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al responsabile del pagamento della tassa di cui all'art. 5 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 16 **Funzionario responsabile.**

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il sindaco comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 17 **Rimborsi.**

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal settore tributi con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il settore tributi stesso dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, è disposto dal settore tributi entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica dell'invito al pagamento del tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal settore tributi entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulti inferiore a euro 11.

Art. 18 **Sanzioni.**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione

- amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 15, commi 1 e 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
 3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
 4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura di legge.

Art. 19 **Tassa giornaliera di smaltimento.**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.
8. Non si fa luogo al pagamento della tassa quando l'importo del prelievo complessivo, comprensivo della tassa occupazione temporanea, risulti inferiore ad euro 3.

Art. 20 **Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento.**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e, per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, le norme contenute nei decreti legislativi 18.12.1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA SETTORE.....SERVIZIO.....

Si esprime parere
.....Favorevole.....
.....
.....

Data 27.09.2012

Il Responsabile del Servizio
f.to dr. Domenico Cutolo

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere.....Favorevole.....
.....
.....

Data 27.09.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Domenico Cutolo

Il relativo impegno di spesa, per complessivi euro.....
Viene annotato sul cap.....Cod.....del bilancio 200.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PER L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A STATUTO, LEGGI E REGOLAMENTI (art.97, comma 2°, D.lgs 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE

OSSERVAZIONI.....N.O.....
.....

DATA 27.09.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Stefania Rossetti

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOPRA DESCRITTA;VISTI I PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N.267
- VISTA L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' RESA DAL SEGRETARIO GENERALE

AD UNANIMITA' DI VOTI, ESPRESSI NEI MODI E CON LE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

Accogliere la suddetta proposta e conseguentemente adottate l'atto con il dispositivo della medesima avente per oggetto: 1) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO TARSU -

2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.

Del che il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to dr. Angelo Guadagno

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Stefania Rossetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal giorno 4 OTT. 2012 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. (art.124, comma 1, del T.U.EE.LL.).

Volla, li. 4 OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE
.....

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Lecora

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Volla, li.

IL SEGRETARIO GENERALE
Anna Lecora
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna Lecora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

ATTESTA


che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. n. 267/2000;

è diventata esecutiva per decorrenza termini il giorno.....decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (art. 134 comma 3 del T.U. n. 267/2000).

Volla li. 19 OTT. 2012

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
[Firma]



IL SEGRETARIO GENERALE
Anna Lecora
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna Lecora

Copia della su estesa deliberazione è stata consegnata per i consequenziali adempimenti ai Responsabili dei Servizi interessati.

Firma per ricevuta

F. dr. Citalo

05 OTT. 2012
Volla, li.